

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione C(2020) 8550 final della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 217, del 22 agosto 2022, pag. 49;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto poiché la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato, nella misura in cui la Commissione ha erroneamente ritenuto che tale regime configuri una misura selettiva, e su un errore di diritto per violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dall'articolo 296 TFUE, per quanto riguarda l'analisi del requisito della selettività.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto poiché il Regime III della Zona Franca di Madera è stato attuato in conformità alle decisioni della Commissione del 2007 e del 2013 e a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 TFUE.

Terzo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto per violazione dei principi generali del diritto dell'Unione europea, in particolare dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Sonasurf Internacional e a./ Commissione

(Causa T-723/22)

(2023/C 24/86)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Sonasurf Internacional — Shipping Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portogallo), Mastshipping — Shipping, Sociedade Unipessoal Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal), Latin Quarter — Serviços Marítimos Internacionais Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal) (rappresentanti: R. Bordalo Junqueiro, S. Fernandes de Almeida, R.F. Costa e P.G. Marques, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- riconoscere l'interesse legittimo delle ricorrenti a proporre il presente ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE;
- considerare il presente ricorso di annullamento regolarmente proposto e ricevibile, ai sensi dell'articolo 263 TFUE;
- annullare la decisione impugnata ai sensi dell'articolo 264 TFUE;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento e delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso avverso la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (GU 2022, L 217, pag. 49), le ricorrenti deducono quattro motivi, che sono, sostanzialmente, identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-718/22, Eutelsat Madeira/Commissione.

Ricorso proposto il 21 novembre 2022 — Odeon Cinemas Holdings/EUIPO — Academy of Motion Picture Arts and Sciences (OSCAR)

(Causa T-727/22)

(2023/C 24/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Odeon Cinemas Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Axel Karnøe Søndergaard, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Beverly Hills, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo OSCAR — Marchio dell'Unione europea n. 2 931 038

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 settembre 2022 nel procedimento R 1841/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 22 novembre 2022 — Industrias Lácteas Asturianas/EUIPO — Qingdao United Dairy (NAMLAC)

(Causa T-728/22)

(2023/C 24/88)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Lácteas Asturianas, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.C. Riera Blanco, avvocato)